



COMUNE DI BOSARO

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

Ufficio: AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 69 del 30-03-2022

Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2022.

PREMESSO CHE il D. Lgs. n. 165/2001 nel Titolo III impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

DATO ATTO che:

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- il Fondo per le risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina attualmente contenuta per gli Enti Locali nell'art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018 del comparto Funzioni Locali;
- il richiamato art. 67, dopo aver confermato le modalità di costituzione del Fondo indicate dall'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 – che distingue le risorse decentrate in due categorie: le “risorse stabili” e le “risorse variabili” – ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle risorse stabili, le quali ricomprendono tutte le forme di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, stabilità e continuità nel tempo, e delle risorse variabili, che ricomprendono gli importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

RILEVATO CHE:

- il comma 1 del succitato art. 67 dispone che *“A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori” che, stabilmente incrementato degli importi indicati nel comma 2 del medesimo art. 67, “resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”;*
- il comma 3 del succitato art. 67 elenca gli importi, variabili di anno in anno, che possono alimentare il fondo ai sensi delle norme ivi espressamente richiamate;
- il comma 7 del medesimo art. 67 stabilisce che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”;*

CONSIDERATO CHE la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

VISTO l’articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n.75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche*

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022;

VISTO l'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, il quale dispone che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto ... (omissis) del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ... (omissis) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

VISTO il D.M. del 17/03/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale stabilisce che *“Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020”;*

VISTO l'art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n.12/2019, che così dispone: *“Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziari*

o
”;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 6 del 09/02/2021 relativa a: *“Approvazione del Piano triennale Fabbisogni di Personale PTFP 2022/2024, conferma della dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale.”*;
- n. 16 del 09/03/2022 relativa a: *“Aggiornamento del Piano triennale Fabbisogni di personale (PTFP) 2022/2024, conferma della dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale”*;

DATO ATTO che per determinare l’incremento rispetto al 31.12.2018 del personale in servizio alla data odierna, è stato utilizzato il metodo suggerito dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 179877 del 01.09.2020, nella quale si statuisce che *“la quantificazione dell’incremento di unità di personale in servizio nell’anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell’anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario. Ove le unità in servizio nell’anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell’accessorio rilevato nel 2018 calcolato secondo i criteri esposti”*;

RICHIAMATE le determinazioni n. 412 del 02.12.2020 avente ad oggetto *“Costituzione fondo risorse decentrate anno 2020”* e la n. 355 del 20.10.2021 avente ad oggetto *“Determina costituzione Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021”*;

RITENUTO di procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l’anno 2022, nel rispetto delle regole normative e contrattuali sopracitate;

CONSIDERATO che l’Ente nell’anno 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;

DATO ATTO CHE alla data del presente provvedimento risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica e le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre ragionevolmente di prevedere il rispetto di detti vincoli per l'esercizio in corso;

DATO ATTO che in virtù delle regole contrattuali vigenti:

-a decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 relative all'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018);

-il fondo posizioni organizzative ammonta ad € 20.483,82;

-il fondo straordinario ammonta ad € 2.093,03;

-le risorse stabili sono incrementate a decorrere dall'anno 2018 per un importo complessivo di €. 249,60 ex art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018;

- nel fondo parte stabile è prevista la somma di € 589,91 relativa alla RIA del personale cessato nel 2021 (art. 67, c.3, lett. d), CCNL 21.5.2018), soggetto tuttavia a decurtazione per superamento del tetto di spesa fondo risorse decentrate anno 2016 per l'importo riportato nell'allegato prospetto;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate anno 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art.1, comma 557, della legge 296/2006;

RICHIAMATO il D.Lgs.118/2011 ed, in particolare, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n.4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

CONSIDERATO che la quantificazione delle risorse variabili potrà subire ulteriori variazioni a seguito dei necessari indirizzi della giunta comunale, assunzioni di personale a tempo indeterminato e quindi aumento del personale in servizio e verificati i vincoli normativi in materia di contenimento delle risorse accessorie, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito, con particolare riferimento a quanto dispone l'art. 33 del D. L. 34/2019;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alla RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs.165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2022 di attribuzione della Responsabilità dell'area Segreteria – Ragioneria”;

VISTE:

- la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 30.07.2021 relativa a “Documento Unico di Programmazione DUP semplificato, per il periodo 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23.02.2022 relativa a “Aggiornamento Documento Unico di Programmazione - DUP semplificato, per il periodo 2022-2024.”;

DATO ATTO che l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

VISTO il D.M. 7.12.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.12.2018, n. 292;

VISTO il disposto dell'art.151 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO il disposto dell'art.163 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. **DI DARE** atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

2. **DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, come da prospetto allegato (lett. A), dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
3. **DI SOTTRARRE** dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, progressioni orizzontali storiche, indennità maneggio valori e servizio esterno) che ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati assegnati ed in corso di erogazione durante l'anno corrente come risulta dall'allegato "B" alla presente determinazione;
4. **DI CONFERMARE** il fondo per lavoro straordinario (art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21.05.2018), ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2022 per un importo di € 2.093,03;
5. **DI DARE** atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali o nuove situazioni, con particolare riferimento a quanto dispone l'art. 33 del D. L. 34/2019;
6. **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2022/2024 afferenti la spesa del personale;
7. **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alla R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs.165/2001 e dell'art.7, comma 1, CCNL1°aprile1999;
8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente-Personale-Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, comma 2, del d.lgs.33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
9. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, attestando che diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
10. **DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti" del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo Pretorio online;
11. **DI DARE ATTO** che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in

modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

12. **DI DARE**, infine, **ATTO** dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento.

Il Responsabile

F.to Sartori Sergio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 30-03-2022.

Il Responsabile
F.to Sartori Sergio

DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse stabili	
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile	12.258,96
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) - DAL 2019	249,60
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME	208,26
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	589,91
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)	
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO (QUOTA ASSEGNATA DA CESSAZIONE UNIONE ERIDANO)	1.726,12
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI	316,33
(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015	1.751,96
TOTALE RISORSE STABILI	12.964,56
a) Risorse variabili soggette a limitazione	
(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)	
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)	
(15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)	
(17) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)	
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)	
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI	
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)	0,00
b) Risorse variabili non soggette a limitazione	
(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018) di parte stabile	
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	1.814,76
(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)	
(25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione	1.814,76
TOTALE RISORSE VARIABILI	1.814,76
TOTALE	14.779,32
TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	12.506,70
(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA)	20.483,82
TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	32.990,52
SOMME NON SOGGETTE A VINCOLO	2.272,62
Art. 33, c. 2, D.L. 34/2019 e D.M. 17/3/2020 - Integrazione fondi per invarianza valore medio pro-capite - ESCLUSO DAL LIMITE - da ripartire	
TOTALE COMPLESSIVO FONDO RISORSE DECENTRATE INTEGRATIVE E FONDO P.O. 2022	35.263,14
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 AL LORDO FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	32.990,52
A DEDURRE: RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO	32.990,52
	LIMITE OK

Comune di Bosaro (RO)
FONDO INCENTIVANTE ANNO 2022
VOCI DI SPESA

Codice Tab. 15 Conto annuale	DESCRIZIONE	Valore
DESTINAZIONI A VALERE SU RISORSE FISSE		
U255	Progressioni orizzontali storiche	4747,33
U97H	Progressioni orizzontali contrattate nell'anno	0,00
U07A	Indennità di comparto	2540,56
U08A	Indennità professionali (es.: educatrici)	0,00
	Indennità particolare responsabilità (IPR)	0,00
U257	Indennità di turno	0,00
	Indennità di rischio	0,00
	Indennità di disagio	0,00
	Indennità di reperibilità	0,00
	Indennità condizioni di lavoro - maneggio valori	360,00
	Maggiorazioni lavoro festivo	0,00
U07A	Produttività individuale	0,00
U893	Posizioni organizzative (solo enti con dirigenza)	0,00
U01I	Altri istituti	0,00

TOTALE UTILIZZI STABILI

7647,89

DESTINAZIONI A VALERE SU RISORSE VARIABILI		
U255	Produttività collettiva	0,00
U07A	Produttività individuale	0,00
U00I	Incentivi derivanti da progetti ex art. 15 comma 5	0,00
U998	Altri istituti variabili	0,00

TOTALE UTILIZZI VARIABILI

0,00

TOTALE UTILIZZO FONDO

7647,89

FONDO QUOTE P.O.	20483,82
TOTALE FONDO UTILIZZATO	28131,71
RESIDUO PARTE STABILE DA DESTINARE	5316,67
RESIDUO PARTE VARIABILE DA DESTINARE	1814,76
INCREMENTO FONDI PER INVARIANZA VALORE MEDIO PRO - CAPITALE ART. 33, C. 2, D.L. 34/2019 E D.M 17/03/2020	0,00
TOTALE FONDI DA DESTINARE	7131,43